

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (C. 5520 Governo)

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

All'emendamento 1.106 dei relatori, al comma 4, sostituire le parole da: il cui fatturato fino a: svolgimento con le seguenti: controllate e alle quali è affidata la gestione.

0. 1. 106. 17 (Nuova formulazione) Mantovano, Gioacchino Alfano.

All'emendamento 1.106 (nuova formulazione) dei relatori, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11- *bis.* Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

0. 1. 106. 13. (Nuova formulazione) Polledri, Bitonci, Bragantini, Vanalli, D'Amico, Volpi, Pastore, Meroni, Simonetti.

ART. 1.

(Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni)

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui 20 e all'articolo 7, all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 131. comma 7, della legge 5 giugno 2003, n.

2. Ogni sei mesi le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

3. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali . posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni sono trasmessi alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai Presidenti delle Regioni con propria relazione.

4. Ai fini del comma 3, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società il cui fatturato sia in misura non inferiore al 90 per cento derivante dallo svolgimento di servizi

pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del servizio sanitario, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2 comma 2-sexies 502, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 549 e dall'articolo dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 449. 32 della legge 27 dicembre 1997, n.

5. Il Presidente della Regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione, sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. La relazione è, altresì, inviata al Presidente del Consiglio regionale.

6. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali della Corte dei conti che li verifica nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

7. Ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

8. Il rendiconto è inoltrato da ciascun Gruppo al Presidente del Consiglio regionale, che lo trasmette al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, Il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che viene trasmessa al Presidente della regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale.

9. Qualora la competente Sezione riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro venti giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissandone un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo e sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della Sezione. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il

termine fissato, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, di risorse da parte del Consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma Pag. 30 comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.

10. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 9 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 9, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo.

11. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. 106. (Nuova formulazione) I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 0.1.03.1 (nuova formulazione) dei relatori, comma 1, lettera c), sostituire i capoversi 3-bis e 3-ter con il seguente:

«3- bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che, entro 30 giorni dal ricevimento, esprime le proprie valutazioni al Presidente della Giunta regionale. Le valutazioni espresse dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sono pubblicate nel sito internet istituzionale della regione entro il giorno successivo al ricevimento da parte del Presidente della Giunta regionale».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera d).

0. 1. 03. 1. (Nuova formulazione) Pastore.

All'articolo aggiuntivo 1.03, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2- bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 149, è inserito il seguente: settembre 2011, n.

«ART. 4-bis – (Relazione di inizio mandato provinciale e comunale). – 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, gli enti locali sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.

2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del Servizio finanziario o dal Segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base dei risultati della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti».

0. 1. 03. 11. (ex 3.189) (Nuova formulazione) Borghesi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, 149). n.

149 sono 1. All'articolo 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) primo periodo, dopo le parole: «fine legislatura è» sono aggiunte le seguenti: «redatta dal servizio bilancio e finanze della Regione e dal Segretario generale e»;

2) secondo periodo, dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono aggiunte le seguenti: «se insediato,»;

3) quarto periodo, dopo le parole: «il triennio 2010-2012 aggiungere» sono aggiunte le seguenti: «e per i trienni successivi»;Pag. 31

b) al comma 3, dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono aggiunte le seguenti «se insediato»;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3- *bis*. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

3- *ter*. La valutazione espressa dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti è pubblicata nel sito *internet* istituzionale della regione entro il giorno successivo dal ricevimento.

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3- *bis*. La relazione è trasmessa, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, che invia, quindi, al Presidente della Giunta Regionale il rapporto di cui al comma 2, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della relazione. Il mancato rispetto del termine costituisce infrazione disciplinare ai sensi dei regolamenti interni della Corte.;

e) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Giunta regionale è comunque tenuto a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4.»;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione, sul sito istituzionale, della relazione di fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non abbiano predisposto la relazione, al responsabile del servizio bilancio e finanze della Regione e al Segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle successive tre mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il Presidente della Regione è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

.....omissis.....